



GIUNTA REGIONALE

Seduta del 16 DIC. 1998

Deliberazione N. 3320

L'anno millenovecentonovant il giorno 16 DIC. 1998 del mese
di negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta
Regionale presieduta dal Presidente Sig.
con l'intervento dei componenti:

- | | | |
|---------|------------------------|--------------------------|
| 1. | Dott. ANTONIO FALCONIO | |
| 2. | ARISTA | 7. |
| | BORRELLI | MANASSERI Assente |
| 3. | DEL COLLE | 8. |
| | IACOVONI Assente | PASSERI |
| 4. | LA BARBA | 9. |
| | | PEZZOPANE Assente |
| 5. | | 10. |
| | | TONTODIMAMMA |
| | | VERTICELLI Assente |
| | | Dott. Giovanna Colangelo |

Svolge le funzioni di Segretario

OGGETTO

D i t t a : PERINETTI Luigi Via Roma TRASACCO (AQ)

D.Lgs n.22/97 artt.27 e 28 - Autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di un centro per la demolizione dei veicoli a motore e rimorchi con stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi (accumulatori al piombo) e depurazione acque di lavaggio motori e parti meccaniche.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 5/2/97 n.22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/68 CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", e successive modificazioni;

ESAMINATE le richieste della Ditta PERINETTI Luigi avente sede in Trasacco (Aq) Via Roma trasmesse al Settore Ecologia e Tutela dell'Ambiente di questa Giunta Regionale dall'Amministrazione Provinciale dell'Aquila in data 14/1/1993, reiterate ai sensi del D.L.vo 22/97 in data 12/5/1997, tese ad ottenere l'autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di un centro per la demolizione dei veicoli a motore e rimorchi con stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi (accumulatori al piombo) e depurazione acque

di lavaggio motori e parti meccaniche sito nel Comune di Trasacco (Aq) S.P. 22 Km. 12+450 in Catasto al Foglio 5 particelle nn.111,113,114,115,175 parte (All."1"- "2"- "3"- "4"- "5");

CONSIDERATO che con la suddetta nota la Provincia dell'Aquila ha espresso il proprio parere e trasmesso i relativi elaborati grafici progettuali che, unitamente alla ulteriore documentazione trasmessa dalla ditta al Settore Ecologia di questa Giunta Regionale in data 28/4/1997(All."6"), consistono in:

- Relazione Tecnica (All."7");
- Cartografia (All."8");
- Planimetria generale (All."9");
- Planimetria edifici 1:100 (All."10");
- Assonometria-particolari (All."11");
- Sistema di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi (All."12");
- Sistema di smaltimento liquidi e stoccaggio rifiuti tossici e nocivi (All."13");

che allegati formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il parere espresso dalla ULSS di Avezzano con note in data 7/8/91 prot.n.549, 9/6/92 prot.n.527, 14/11/92 prot.n.1339 e ritenuto di dover far proprie le prescrizioni e condizioni ivi contenute (All."14"- "15"- "16");

VISTO il parere espresso dal Comitato degli Esperti di cui ai verbali in date 21/11/96 e 5/12/97 che, allegati fanno parte integrante della presente deliberazione e ritenuto di doverne condividere il contenuto (All."17"- "18");

VISTO il parere espresso dalla Conferenza dei Servizi di cui al verbale in data 30/6/98 che, allegato fa parte integrante della presente deliberazione e ritenuto di dover condividere il contenuto del suddetto parere (All."19");

VISTA la nota prot.n. 2270/97 in data 21/4/97 del Settore Urbanistica Beni Ambientali di questa Giunta Regionale (All."20");

VISTA la nota prot.n.04308 in data 25/6/1997 dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste dell'Aquila (All."21");

VISTA la nota prot.n.4927-4972 in data 24/9/1998 del Servizio del Genio Civile di Avezzano (All."22");

VISTA la Legge Regionale 10/3/1998 n.15;

VISTO il parere espresso ai sensi dell'art.10 della L.R.15/98 dall'Amministrazione Provinciale dell'Aquila con note in data 16/10/1998 prot.n. 29396 e in data 12/11/1998 prot.n.32288 (All."23"- "24");

CONSIDERATO che il D.L.vo 22/97 ha disposto l'abrogazione del D.P.R.915/82 che, in particolare, all'art.15 prevedeva il possesso da parte delle ditte interessate di apposita Licenza Comunale per la realizzazione degli impianti di demolizione dei veicoli a motore, e che inoltre per quanto attiene al conferimento dei rifiuti prodotti, la Ditta Perinetti Luigi deve avvalersi di imprese regolarmente iscritte all'Albo Nazionale degli Smaltitori ai sensi dell'art.30 comma 4 del sopra citato D.L.vo;

VISTO il D.M. 21/6/1991 n.324;

DATO ATTO che con nota prot.n.2550/Albo/Seg.Pres./21.3.1997 diramata dal Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, viene chiarita l'esenzione dall'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti da parte delle imprese gestenti impianti di propria titolarità;

PRESO ATTO della documentazione acquisita ai sensi dell'art.3 del D.L. 8.8.94 n.490 (autocertificazione antimafia) (All."25"- "26");

CONSIDERATO pertanto che dall'esame della documentazione acquisita agli atti non risultano elementi ostativi al rilascio della autorizzazione regionale richiesta dalla Ditta Perinetti;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Ecologia e Tutela dell'Ambiente ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e alla legittimità della presente deliberazione;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa che in questa sede si danno per riportate:

1)di APPROVARE ai sensi dell'art.27 del D.Lgs 5/2/97 n. 22, il progetto relativo alla realizzazione di un centro per la demolizione dei veicoli a motore e rimorchi con stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi (accumulatori al piombo a corredo delle auto da demolire C.E.R. 160601) e depurazione acque di lavaggio motori e parti meccaniche sito nel Comune di Trasacco (Aq) S.P. 22 Km. 12+450 in Catasto al Foglio 5 particelle nn.111,113,114,115,175(parte), presentato dalla Ditta PERINETTI Luigi avente sede in Trasacco (Aq) Via Roma in conformità degli elaborati grafici elencati in premessa che allegati formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegati nn. "7"- "8"- "9"- "10"- "11"- "12"- "13") nel rispetto delle prescrizioni tecniche formulate dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 30/6/98 (All.n."19") che ha fatte proprie le prescrizioni del Comitato degli Esperti (All.n."17") e della ULSS (All.nn."14"- "15");

2)di AUTORIZZARE la suddetta ditta all'esercizio dell'impianto di cui al precedente punto 1), ai sensi di quanto disposto dall'art. 28 del D.Lgs 5/2/97 n.22 condizionandone l'efficacia alla presentazione, al Dirigente del Servizio Ecologia e Tutela dell'Ambiente della Giunta Regionale, di una dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'ultimazione dei lavori in conformità al progetto approvato. Il certificato di collaudo deve essere presentato entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio dell'impianto e costituisce presupposto per l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;

3)di STABILIRE che l'autorizzazione di cui al precedente punto 2) è concessa per un periodo di anni 5 (cinque) dalla data di adozione del presente provvedimento ed è rinnovabile; entro centottanta giorni dalla scadenza della autorizzazione deve essere presentata apposita domanda alla Regione Abruzzo Settore Ecologia e Tutela dell'Ambiente secondo le modalità stabilite dall'art.10 della L.R. 10/3/1998 n.15;

4)la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

10) la ditta autorizzata è obbligata a comunicare trimestralmente al Servizio Ecologico Provinciale dell'Aquila la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

11) durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione ai sensi ed in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del D.L.vo 22/97 e successive modificazioni;

12) si fa obbligo alla ditta di tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti previsto dall'art. 12 del D. L.vo 22/97;

13) di obbligare la ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare alla Regione Abruzzo Settore Ecologia prima dell'avvio dell'impianto, copia della polizza assicurativa a copertura di eventuali danni ambientali pari a lire un miliardo, in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte della Regione Abruzzo la stessa dovrà essere ricostituita ove vi sia continuazione dell'attività della medesima entità di quella originariamente determinata. Detta polizza, controfirmata per accettazione, sarà restituita in copia all'interessato;

14) di far salve le autorizzazioni, visti, pareri, Nulla-Osta e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organismi nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

15) l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 28 - IV comma - del D.Lgs 22/97;

16) si fa obbligo alla Ditta del rispetto totale ed incondizionato di quanto previsto nel D.Lgs 22/97 e successive modificazioni nonché nella normativa regionale vigente nella materia;

17) copia del presente provvedimento dovrà essere conservata presso la sede legale e/o amministrativa della ditta stessa e di detenzione dei rifiuti;

18) di TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Ditta in oggetto, all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila per i controlli di Legge, nonché all'Amministrazione Comunale di Trasacco;

19) di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo limitatamente all'oggetto agli estremi e ai punti 1), 2), e 3) del dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

SETTORE: SETTORE ECOLOGIA E TUTELA DELL'AMBIENTE
SERVIZIO: SERVIZIO ECOLOGIA E TUTELA DELL'AMBIENTE
UFFICIO: UFFICIO ECOLOGIA E TUTELA DELL'AMBIENTE
UNITA' OPERATIVA: ECOLOGIA E TUTELA DELL'AMBIENTE

L'Estensore

Geom. Franco MACEDONIO
(firma)

Il Responsabile dell'Unità Operativa

D.ssa Iris ELACCO
(firma)

Il Dirigente dell'Ufficio

vacante
(firma)

Il Dirigente del Servizio

Dott. Ing. Carlo VISCA
(firma)

Il Componente la Giunta

Prof. Angelo LONTODIMAMMA
(firma)

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta

F.to Colangelo
(firma)

Il Presidente della Giunta

F.to Falconio
(firma)

Copia conforme per uso amministrativo

L'Aquila, li _____

Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta

Chiliv
(firma)

=====

24 DIC. 1997